

e la sua erogazione avverrà su decreto del Presidente della Giunta regionale, con le seguenti modalità:

- il 50 per cento all'inizio dei lavori;
- il 30 per cento ad avvenuta ultimazione;
- il rimanente 20 per cento alla presentazione dell'atto di collaudo debitamente approvato.

#### Art. 4

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge previsto in L. 1.000 milioni, si farà fronte mediante riduzione di pari importo dal cap. 196219760 « Fondo globale spese di investimento ulteriori programmi di sviluppo » (Partita: « Potenziamento porto di Chioggia ») dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1979.

#### Art. 5

allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1979 sono apportate le seguenti variazioni:

In diminuzione:	Competenza	Cassa
Cap. 196219760	L. 1.000.000.000	
Fondo finale di cassa		— L. 1.000.000.000
	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000

#### In aumento:

Cap. 031003012 « Intervento regionale per il potenziamento del porto di Chioggia » (Capitolo di nuova istituzione)	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000
--	------------------	------------------

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 4 maggio 1979

Tomelleri

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

pr omulg a

la seguente legge:

#### Art. 1

Ai fini dello sviluppo e potenziamento del porto di Chioggia, la Regione Veneto finanzia la costruzione del ponte di accesso alla zona portuale fino alla concorrenza della somma di L. 1.000 milioni e comunque nei limiti del costo effettivo dell'opera, mediante contributo di pari importo in favore della Provincia di Venezia.

#### Art. 2

L'opera sarà realizzata a cura della Provincia di Venezia su progetto che verrà approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale. L'esecuzione dell'opera stessa avviene a norma delle leggi regionali in materia di lavori pubblici.

#### Art. 3

La concessione del contributo è deliberata dalla Giunta regionale dietro presentazione del progetto di cui all'art. 2